

## Procedura di consultazione relativa all'introduzione di una giornata informativa obbligatoria per le donne svizzere

## Tabella sinottica delle modifiche previste al diritto vigente

Costituzione federale (Cost., RS 101)	
Diritto vigente	Modifica proposta
Art. 59 cpv. 2	Art. 59 cpv. 2
<sup>2</sup> Per le donne il servizio militare è volontario.	<sup>2</sup> Le Svizzere devono partecipare a una manifestazione informativa sul servizio militare. Esse possono assoggettarsi volontariamente all'obbligo di prestare servizio militare.

Codice penale militare (CPM, RS 321.0)		
Diritto vigente	Modifica proposta	
Art. 3 cpv. 1 Ziff. 5–6	Art. 3 cpv. 1 n. 5–6	
<sup>1</sup> Sono sottoposti al diritto penale militare:	<sup>1</sup> Sono sottoposti al diritto penale militare:	
<ol> <li>le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la giornata informativa e le giornate di reclutamento;</li> </ol>	<ol> <li>le persone soggette all'obbligo di leva per quanto concerne l'obbligo di presentarsi, nonché durante la manifestazione informativa e le giornate di reclutamento;</li> </ol>	
<ol> <li>i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare del</li> </ol>	5bis. le Svizzere per quanto concerne il loro obbligo di partecipazione alla manifestazione informativa nonché durante la manifestazione informativa di cui all'articolo 8 capoverso 1 della legge militare del 3 febbraio 1995 <sup>2</sup> ;	
3 febbraio 1995 <sup>1</sup> , durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;	6. i militari di professione, i militari a contratto temporaneo, i membri del Corpo delle guardie di confine, nonché le persone che prestano servizio di promovimento della pace ai sensi dell'articolo 66 della legge militare, durante il servizio o fuori ma in relazione con i loro doveri di servizio o la loro posizione militare, oppure quando portano l'uniforme;	

Legge militare (LM, RS 510.10)	
Diritto vigente	Modifica proposta
	e. Art. 5 cpv. 1 Concerne soltanto il testo francese.
Art. 8 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa	Art. 8 Obbligo di partecipare alla manifestazione informativa   Le persone soggette all'obbligo di leva e le Svizzere devono  partecipare a una manifestazione informativa sul servizio  militare. Sono fatti salvi le Svizzere e gli Svizzeri all'estero che  posseggono la cittadinanza di un altro Stato e che vi hanno  adempito i loro obblighi militari o vi hanno fornito prestazioni  sostitutive.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> RS **510.10** 

\_

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> RS **510.10** 

- <sup>1</sup> Le persone soggette all'obbligo di leva devono partecipare a una manifestazione informativa e:
  - a. consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;
  - indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute.
- <sup>2</sup> La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).
- <sup>3</sup> Le Svizzere non soggette all'obbligo di leva e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva possono partecipare alla manifestazione informativa.

- <sup>2</sup> Per le Svizzere l'obbligo di partecipare alla manifestazione informativa sul servizio militare inizia nell'anno in cui compiono i 18 anni.
- <sup>3</sup> La manifestazione informativa dura un giorno.
- <sup>4</sup> In occasione della manifestazione informativa, le persone soggette all'obbligo di leva devono:
  - a. consegnare, all'attenzione dei medici competenti, un questionario medico sullo stato di salute generale precedentemente compilato;
  - indicare, all'attenzione degli organi di reclutamento, la data a partire dalla quale desiderano assolvere la scuola reclute
- <sup>5</sup> La manifestazione informativa non è computata sul totale obbligatorio di giorni di servizio d'istruzione (art. 42).
- <sup>6</sup> Le Svizzere e gli Svizzeri all'estero non soggetti all'obbligo di leva secondo l'articolo 3 capoverso 2 e l'articolo 4 capoverso 2 possono partecipare a una manifestazione informativa.

## Art. 11 cpv.1 e. 2 lett. a ed e

<sup>1</sup> I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali cognome, nome, indirizzo e numero AVS delle persone soggette all'obbligo di leva secondo il loro registro degli abitanti.

Art. 11 cpv.1 e cpv. 2 lett. a, d ed e

- <sup>1</sup> I Comuni di domicilio notificano gratuitamente ogni anno alle autorità militari cantonali i seguenti dati delle Svizzere e degli Svizzeri:
  - a. cognome e nome;
  - indirizzo di residenza e Comuni d'origine;
  - c. numero AVS;
  - d. data di nascita;
  - e. sesso;
  - f. lingua madre;
  - g. professione esercitata.
- <sup>2</sup> I Cantoni hanno i compiti seguenti:
  - a. registrano nel controllo militare le Svizzere e gli Svizzeri annunciati;
  - d. concerne soltanto il testo francese
  - e. abrogata

## <sup>2</sup> I Cantoni hanno i compiti seguenti:

- registrano nel controllo militare le persone soggette all'obbligo di leva;
- e. invitano le donne alla manifestazione informativa.

Legge federale sui sistemi d'informazione militari e su altri sistemi d'informazione nel DDPS (LSIM, RS <i>510.91</i> )	
Diritto vigente	Modifica proposta
Art. 13 lett. a	Art. 13 Bst. a
Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:	Il PISA serve all'adempimento dei seguenti compiti:
<ul> <li>registrazione delle persone soggette all'obbligo di leva prima del reclutamento;</li> </ul>	a. registrazione delle Svizzere e degli Svizzeri prima della manifestazione informativa;
	Art. 17 cpv. 4quinquies  4quinquies I dati delle Svizzere non soggette all'obbligo di leva registrati nel PISA sono conservati per tre anni al massimo a decorrere dalla partecipazione alla manifestazione informativa obbligatoria.

Legge federale sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile (LPPC, RS 520.1)	
Diritto vigente	Modifica proposta

Art. 38a Informazione  Durante la manifestazione informativa le autorità competenti informano sul servizio di protezione civile.